



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) ROBUSTELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CARMELA ROBUSTELLA

Seduta del 29/11/2023

FATTO

La società ricorrente, per il tramite del suo amministratore unico, riferisce di avere ottenuto in data 12/12/2018 dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese l'ammissione a un'operazione di finanziamento di € 700.000,000, garantita all'80%, a condizione che l'intermediario ne confermasse l'erogazione entro tre mesi dalla delibera. La delibera indicava, inoltre, che l'offerta di garanzia sarebbe decaduta se almeno il 25% dell'importo dell'operazione finanziaria non fosse stato erogato entro il 12/06/2019.

Ciò posto, lamenta che parte resistente non ha erogato il finanziamento senza alcuna motivazione ostativa e creando un legittimo affidamento data la fase avanzata delle trattative. Rappresenta che ciò ha comportato in data 17/03/2019 la perdita della garanzia concessa, nonché danni economici in virtù degli impegni assunti in vista del finanziamento, destinato alla ristrutturazione di immobili per la realizzazione di una casa per anziani.

Soggiunge che nel settembre 2019 richiedeva il finanziamento ad un diverso istituto di credito, il quale faceva redigere una perizia di stima da cui è emerso che il valore degli immobili oggetto di finanziamento è pari a € 700.000,000.

Riferisce di essere stata costretta a svendere parte degli immobili al prezzo di € 48.000,00 nel 2021, per evitare che la loro condizione strutturale continuasse a peggiorare per il ritardo accumulato nella ristrutturazione.

Ritiene quindi sussistente la responsabilità precontrattuale dell'intermediario per aver creato un ragionevole affidamento sulla concessione del finanziamento, senza comunicare le ragioni dell'eventuale istruttoria negativa; ciò ha comportato il decorso del termine della



garanzia, impedendole così di rivolgersi ad altro intermediario (richiama decisione ABF, n. 2248/2014).

Ritiene, inoltre, di aver subito un danno di € 100.000,000, limitatamente all'immobile ceduto, nonché un danno da "perdita di chance" atteso il nesso causale tra la perdita della garanzia offerta e la mancata erogazione del mutuo da parte dell'intermediario.

Costitutosi, l'intermediario fa presente che non può essergli ascritta alcuna forma di responsabilità precontrattuale, in primo luogo, in quanto la delibera del Fondo di Garanzia del 12/12/2018 non comporta un obbligo giuridico a contrarre, al termine di una valutazione del rischio di credito, lasciando libera l'autonomia negoziale delle parti. In secondo luogo, riporta di non aver mai affermato che il finanziamento sarebbe stato concesso, né esiste una comunicazione in tal senso che abbia potuto ingenerare un legittimo affidamento.

Precisa di aver inviato a mezzo raccomandata del 06/03/2019 una lettera di rigetto della richiesta di credito, ma che la missiva è stata restituita al mittente.

Osserva quindi che la mancata concessione del finanziamento è dipesa, non da una carenza documentale, ma da una valutazione negativa del rischio di credito giacché la ricorrente *"era una società in fase di start up che non aveva ancora prodotto ricavi"*, nonché in quanto *"l'attività da intraprendere non avrebbe assicurato adeguati flussi reddituali utili al rientro dell'esposizione debitoria"*.

Eccepisce che la ricorrente avrebbe potuto presentare una nuova richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo tramite altro intermediario.

Ritiene inconferenti rispetto alla vicenda sottoposta alla cognizione dell'Arbitro la perizia di stima redatta il 5/11/2019 e l'atto di compravendita del 09/11/2021. In particolare, fa presente che anche il secondo intermediario a cui si è rivolta controparte e che ha fatto redigere la perizia, a distanza di pochi mesi, ha valutato negativamente il rischio di credito. Ritiene, infine, privo di supporto probatorio il presunto danno di € 100.000,00 derivante dalla vendita di sei immobili, trattandosi di una autonoma scelta imprenditoriale.

Alla luce di tali considerazioni, esclude la sussistenza di responsabilità precontrattuale e ritiene infondata la richiesta generica o per perdita di chance di risarcimento del danno.

Il ricorrente in sede di repliche eccepisce preliminarmente che pur trattandosi di una società in fase di *start up*, la stessa vantava di un capitale sociale già interamente versato di € 150.000,00; inoltre il credito richiesto oltre a essere garantito dallo stato per l'80%, era stato garantito anche dai genitori dell'amministratore quali fideiussori.

Al fine di provare il legittimo affidamento alla concessione del mutuo, allega la corrispondenza via email con la banca; rileva poi che nella delibera di ammissione al finanziamento si evince che la banca avrebbe concesso un finanziamento di € 500.000,00, anche senza la garanzia.

Fa presente che l'intermediario ha lasciato decorrere il termine di tre mesi, pur essendo a conoscenza della decadenza della garanzia, posto che l'invio della missiva è avvenuto solo in data 06/03/2019, a ridosso del termine perentorio del 12/03/2019; peraltro tale missiva non è mai stata ricevuta dalla ricorrente.

Evidenzia, inoltre, di aver inviato diverse diffide a mezzo pec, senza ricevere alcuna informazione in merito al mancato accoglimento del credito e che la resistente non avrebbe concesso il credito per una semplice somma residua da finanziare di € 114.000,00, senza richiedere una integrazione delle garanzie.

Parte ricorrente chiarisce di non essere riuscita più ad ottenere una ulteriore garanzia né un nuovo finanziamento; di conseguenza, non potendo avviare la sua attività, è stata costretta a svendere gli immobili destinanti a tale scopo, in considerazione dell'abbandono degli stessi.

Ritiene, pertanto, sussistente la responsabilità precontrattuale della resistente e insiste per l'accoglimento del ricorso.



L'intermediario, in sede di controrepliche, ribadisce l'assenza di qualsiasi comunicazione in cui afferma che avrebbe concesso il finanziamento richiesto e che la mancata erogazione non è dipesa dall'insufficienza del capitale di rischio o dalle insufficienti garanzie, ma da una valutazione con esito negativo del rischio di credito.

Chiarisce che la dichiarazione contenuta nella delibera del 12/12/2018 non può aver generato un legittimo affidamento nella ricorrente, posto che la stessa condiziona la garanzia alla circostanza che *"la Banca confermi entro tre mesi dalla delibera [...] che il finanziamento sia stato concesso"*.

Insiste nel ritenere che la ricorrente potesse richiedere nuovamente l'ammissione alla garanzia del Fondo tramite altro intermediario; evidenzia che anche il secondo intermediario a cui si è rivolta non ha concesso il finanziamento richiesto per le stesse ragioni; infine, rileva come non ci sia alcun nesso giuridico tra la vendita dei sei immobili e la mancata concessione del finanziamento.

DIRITTO

Con l'odierno ricorso la ricorrente chiede l'accertamento della responsabilità precontrattuale dell'intermediario per aver creato un ragionevole affidamento circa la concessione di un finanziamento poi non concesso. In particolare, la ricorrente lamenta che la mancata erogazione del credito richiesto non sia sorretta da un giustificato motivo e abbia comportato la perdita della garanzia offerta dal Fondo per le piccole e medie imprese.

Chiede, inoltre, il risarcimento del danno patito da un lato per la necessità di svendere gli immobili alla cui ristrutturazione era destinato il credito e dall'altro per la perdita di chance.

Il Collegio, al fine di valutare la legittimità o meno del comportamento tenuto dall'intermediario nella vicenda, ritiene di riassumere, sulla base di quanto dichiarato dalle parti e della documentazione agli atti, le vicende occorse:

- in data 12/12/2018 è stata accolta la domanda della ricorrente di ammissione al Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese per una operazione di € 700.000,00 con copertura dell'insolvenza dell'80%, a condizione che la banca confermasse entro tre mesi dalla delibera la concessione del finanziamento;
- nel periodo compreso tra il 08/10/2018 e il 12/12/2018 è intercorso uno scambio di corrispondenza tra le parti volto alla trasmissione della documentazione necessaria all'erogazione del prestito di € 700.000,00, destinata alla realizzazione di una casa di riposo per anziani;
- l'intermediario ha comunicato di non concedere il mutuo chirografario alla ricorrente con lettera del 04/03/2019, inviata a mezzo raccomandata a.r. il 06/03/2019;
- in data 17/03/2019 è stata comunicata la scadenza dell'offerta di garanzia del Fondo, non avendo la banca confermato il finanziamento entro tre mesi dalla delibera (cfr. supra).

Il ricorrente lamenterebbe di aver assunto impegni economici e soprattutto di non avere speso la garanzia concessa dal Fondo presso altro istituto di credito, sulla base del legittimo e fondato affidamento nell'erogazione del finanziamento da parte della resistente.

L'intermediario si difende osservando di non aver mai affermato che avrebbe concesso il finanziamento.

Questo Collegio anzitutto fa presente che, secondo il consolidato orientamento dell'ABF, non può ritenersi sussistente nell'ordinamento italiano un obbligo degli intermediari di concedere credito (v., *ex multis*, Collegio di Bari, decisione n. 1915/2022; Collegio di Bari, decisione n. 14710/21; Collegio di Roma, decisione n. 22637/2018), rientrando tale scelta nella libertà di iniziativa economica privata degli intermediari, tutelata dall'art. 41



Costituzione. Ferma, dunque, l'insindacabilità delle valutazioni di merito creditizio dell'intermediario e pur non esistendo un obbligo generale di negoziazione in capo alla banca, quest'ultima è comunque tenuta ad agire nel rispetto dei doveri di buona fede e correttezza posti dall'articolo 1337 c.c. e può quindi essere ritenuta responsabile a titolo precontrattuale sia qualora il contratto non sia stato concluso (rottura ingiustificata delle trattative), sia quando sia stato concluso, ma a condizioni diverse rispetto a quelle su cui si sia formato il legittimo affidamento del cliente (v. per tutte Collegio di Bologna, decisione n. 6959/2023 e Collegio di Milano, decisione n. 16551/2022; nonché per la giurisprudenza di legittimità *ex multis* più di recente Cass. civ., Sez. II, 14 febbraio 2022, n. 4715, riportata per estratto *infra*). L'intermediario deve, inoltre, rispettare le regole dettate, nell'ambito della responsabilità contrattuale, dagli artt. 1175 (principio di correttezza) e 1176 comma 2 c.c. (diligenza professionale). Inoltre, attraverso le Disposizioni regolamentari e di vigilanza (cfr. Bollettino di vigilanza n. 10/2007), la Banca d'Italia, proprio per l'ipotesi di esercizio dell'autonomia gestionale dell'intermediario che comporti un diniego, dispone che, comunque, "è necessario che l'intermediario fornisca riscontro con sollecitudine al cliente; nell'occasione, anche al fine di salvaguardare la relazione con il cliente, andrà verificata la possibilità di fornire indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito". Pertanto, nel caso di diniego del credito è necessario che l'intermediario collabori con il cliente fornendo adeguate e sollecite informazioni in merito alle ragioni del rifiuto (Collegio di Coordinamento, dec. n. 6182/13); è riconosciuta, in particolare, "l'attuale sussistenza di un diritto del cliente a ricevere indicazioni, anche se di carattere generale (in quanto applicazione di criteri elaborati per la generalità della clientela), ma pur sempre adeguatamente rapportate alle concrete circostanze individuali, circa le ragioni dell'eventuale diniego di credito" (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 4052/20). Venendo al caso in esame, al fine di analizzare il comportamento tenuto dall'intermediario nella fase di istruttoria della pratica di finanziamento, il Collegio osserva che dallo scambio di corrispondenza intercorsa tra le parti si evince che la banca ha richiesto una serie di documenti necessari ai fini della concessione. Il ricorrente afferma di aver adempiuto alle predette richieste.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario afferma di non avere concesso il finanziamento richiesto per ragioni attinenti alla capacità del ricorrente di far fronte all'esposizione debitoria e di aver comunicato la decisione di non accoglimento della richiesta di credito con lettera del 04/03/2019, inviata a mezzo raccomandata a.r. il 06/03/2019, allegandola al ricorso. Il ricorrente dichiara di non aver ricevuto tale lettera.

Tanto premesso, il Collegio reputa che l'intermediario, nel caso di specie, abbia fornito, anche se con formula piuttosto generica, indicazioni sul rifiuto opposto, pur non avendo riscontrato tempestivamente le richieste di concessione del credito, non adottando, sotto questo profilo, un comportamento improntato al pieno rispetto dei propri obblighi di buona fede e correttezza, il che certamente lo espone ad una mozione di censura da parte del Collegio. Ciò detto, tuttavia, il Collegio ricorda che il ricorrente, nel presente ricorso, chiede l'accertamento della responsabilità precontrattuale dell'intermediario per aver creato un ragionevole affidamento circa la concessione di un finanziamento poi non concesso e poiché la responsabilità precontrattuale costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, ad essa vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che grava sulla parte ricorrente l'onere di fornire la prova del concreto pregiudizio economico subito, ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno (ABF, Collegio di Milano, n. 7416/2016 e Collegio di Roma, n. 2611/2013). Ed è proprio in relazione a questo secondo profilo che il ricorso non può trovare accoglimento. Anche, infatti, a voler ammettere che le trattative fossero giunte ad un punto tale da far insorgere nel ricorrente un ragionevole affidamento sulla concessione del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

finanziamento, non può non sottolinearsi come egli non abbia in alcun modo provato la sussistenza degli elementi costitutivi del suo diritto al risarcimento del danno e, soprattutto del concreto pregiudizio economico che egli avrebbe subito per effetto della condotta dell'intermediario, non assolvendo così all'onere della prova né sull'an, né sul quantum del pregiudizio lamentato.

La ricorrente riferisce, infatti, di aver subito un danno, che quantifica in 100.000 euro, per essere stata costretta a svendere parte degli immobili al prezzo di € 48.000,00, alla cui ristrutturazione era destinato il credito, per evitare che la loro condizione strutturale continuasse a peggiorare per il ritardo accumulato nella ristrutturazione, nonché un danno da "perdita di chance", atteso il nesso causale tra la perdita della garanzia offerta e la mancata erogazione del mutuo da parte dell'intermediario.

In tema di danni patrimoniali, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che spetta al danneggiato l'onere di fornire "la prova di un concreto pregiudizio economico subito ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno", in mancanza del quale non può procedersi a valutazione in via equitativa (cfr., tra le tante, Cass. n. 7211/2009 e Cass. n. 10607/2010). Anche questo Collegio ha del resto aderito a tale indirizzo, affermando che "affinché possa trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, è necessaria la specifica prova del pregiudizio subito; inoltre gli elementi al riguardo offerti dal ricorrente devono risultare idonei alla dimostrazione del danno subito in termini di certezza o di elevata probabilità, e non di mera potenzialità. Tale onere probatorio, attinente sia all'effettiva esistenza del lamentato pregiudizio che al nesso di causalità tra lo stesso e il comportamento della banca, non può che incombere sul danneggiato e in sua mancanza non può procedersi neppure alla valutazione in via equitativa (v. Cass. n. 10607/2010, nonché, ex multis, Collegio di Roma decisione 235/2011)" (Decisione n. 858/2013, cfr., nello stesso senso, decisione n. 3419/2012)". In considerazione di ciò, non può dunque ritenersi raggiunta la adeguata prova del nesso causale fra la vendita degli immobili e la mancata concessione del finanziamento, non potendo perciò trovare accoglimento la doglianza relativa al danno patrimoniale che si sarebbe così determinato.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI